

AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : 28

By Mr : Gianfranco FINI

Status : - Member

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente obbligatori dell'Unione.
2. Gli atti obbligatori dell'Unione, allorché sono necessarie condizioni uniformi per la loro attuazione, possono conferire competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici e nelle circostanze previste all'articolo [PESC], al Consiglio.
3. **L'adozione** degli atti esecutivi dell'Unione ~~possono essere sottoposti a modalità di controllo rispondenti da parte della Commissione~~ **può essere soggetta a una procedura di consultazione degli Stati membri le cui modalità rispondono** ai principi e alle norme adottati in via preliminare dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa.
4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti ~~europei d'esecuzione~~ o di decisioni ~~europee d'esecuzione~~.

Explanation (if any) :